

REGOLAMENTO (CEE) N. 3517/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1992

relativo alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di funghi originari della Polonia e della Corea del Sud e che abroga il regolamento (CEE) n. 2943/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi originarie di paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3516/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma del citato regolamento, il quantitativo di funghi ancora disponibile alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3516/92 è attribuito ad entrambi i gruppi di operatori, secondo modalità da stabilirsi dalla Commissione ;

considerando che per la fine del 1992 è disponibile un ingente quantitativo da attribuire a tutti gli operatori ; che il rilascio dei titoli di importazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 1707/90 per taluni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi, ad eccezione della Polonia e della Corea del Sud, è stato sospeso per il resto del 1992 ; che di conseguenza, il quantitativo disponibile può riguardare soltanto questi due paesi ;

considerando che per garantire la parità di accesso degli operatori ai quantitativi da assegnare, occorre stabilire modalità particolari per quanto riguarda i titoli di importazione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I titoli di importazione relativi ai quantitativi ancora disponibili l'8 dicembre 1992 nel quadro del quantitativo complessivo assegnato alla Polonia e alla Corea del Sud in virtù dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90 sono rilasciati in conformità al regolamento (CEE) n. 1707/90, fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo 2.

Articolo 2

Ogni operatore di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) o b) del regolamento (CEE) n. 1707/90, può presentare, a partire dal 7 dicembre 1992, le domande di titoli per l'importazione di funghi di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 originari della Polonia e della Corea del Sud.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2943/92 della Commissione⁽³⁾ è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

⁽²⁾ Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 294 del 10. 10. 1992, pag. 14.